

LINGUA E COSTITUZIONE

1. La lingua “della” Costituzione. – 1.1 Una lingua tra continuità e innovazione. – 1.2 Una lingua semplice e facilmente intelligibile. – 1.3 Una lingua unitaria. – 2. La lingua “nella” Costituzione. – 2.1 Il periodo liberale e la politica linguistica del fascismo (cenni). – 2.2 Il periodo costituente. – 3. Costituzione e nuovi problemi linguistici.

1. La lingua “della” Costituzione

Ci sono almeno due modi per declinare il tema del mio intervento dedicato a “lingua e Costituzione”: il primo riferito alla lingua “della” Costituzione; il secondo, riferito alla lingua “nella” Costituzione. A prima vista, potrebbero sembrare profili diversi e lontani. Al contrario, come cercherò di chiarire, si tratta di due aspetti che presentano uno stretto rapporto, sì che le considerazioni che si possono fare sulla lingua “della” Costituzione, o per meglio dire sulle scelte linguistiche dei costituenti, non sono affatto estranee alle scelte che essi compirono quando affrontarono il problema della disciplina costituzionale della lingua.

1.1. Una lingua tra continuità e innovazione.

Che la lingua non abbia affatto rappresentato un elemento estrinseco, di carattere essenzialmente stilistico-estetico, nel corso del dibattito costituente, trova una prima e fondamentale conferma nella scelta, non scontata, dell’uso dello stesso termine Costituzione.

Si tratta di una novità tutt’altro che formale, rispetto alle Carte che gli Stati Italiani pre-unitari si erano dati all’indomani dei moti liberali del ‘48-’49. Carte per le quali, con l’unica eccezione della Costituzione della Repubblica Romana, si era scelto il termine di “Statuti”.

Questa diversa scelta terminologica riflette la natura e il carattere costitutivo/rivoluzionario della Costituzione: così non era, e non a caso, per lo Statuto Albertino del 1848, i cui estensori avevano in mente un sostanziale mantenimento dello status quo (mantenimento dell’istituto monarchico, riconduzione del potere esecutivo al solo Sovrano), con l’introduzione di alcuni correttivi, resi improrogabili dalla nuova situazione politica, peraltro non irrilevanti (introduzione di una Camera elettiva e suddivisione del potere legislativo tra Parlamento e Re). Dunque una Carta che non intendeva affatto segnare il passaggio da un regima ad un altro, che non aveva alcuna funzione sovvertitrice dell’ordine costituito e che dunque ben poteva assumere il nome di Statuto. E non a caso, nell’adottare lo Statuto dello Stato Pontificio si esclude l’utilizzazione del termine Costituzione, in quanto considerato troppo evocativo del significato, appunto rivoluzionario, delle prime Costituzioni francesi, mentre invece, per la ragione opposta è proprio il termine Costituzione che viene utilizzato dagli animatori della breve esperienza della repubblica Romana, adottata nel 1849 da un’Assemblea costituente. È bensì vero che sia lo Statuto di Carlo Alberto, che lo Statuto di Leopoldo II qualificano lo Statuto in termini *legge fondamentale* (Il preambolo dello Statuto Albertino si conclude, infatti, affermando che “...di Nostra scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo, in forza di Statuto e Legge fondamentale...quanto segue:”), ma è molto probabile che questo dato testuale alludesse assai più a quelle leggi fondamentali, spesso di origine consuetudinaria, maturate nell’esperienza dell’antico regime ed alle quali si intendono in qualche misura assimilare le nuove regole statutarie, più che non al significato che il termine Legge fondamentale aveva assunto nelle Costituzioni giacobine francesi (1).

* Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Firenze.

Dunque, una scelta dal significato preciso: si opta per un termine che deve segnare, al contempo, la fine di un regime e porre le basi (appunto “costituire” i presupposti) per la nascita di un regime del tutto nuovo. La lingua funge in questo caso da elemento simbolico-evocativo, ma con un preciso significato giuridico-costituzionale. Questa doppia natura della lingua, insieme simbolico-evocativa e normativa, nel senso costituzionale del termine, segna per intero tutto il tessuto linguistico del testo costituzionale.

Esso, infatti, mentre risulta, in misura non irrilevante, tributario di una terminologia ereditata dal passato, in un rapporto di apparente continuità, in realtà reinterpreta principi ed istituti alla luce del nuovo quadro costituzionale nel quale, mutandone profondamente il significato. Tre esempi sono sufficienti a dimostrare questo assunto: mi riferisco ai lemmi *libertà*, *eguaglianza*, *legge*.

La parola *libertà*, presente già nello Statuto Albertino, alludeva all'idea, fortemente radicata nell'ideologia e nella prassi dello Stato liberale, della necessaria difesa contro indebite ingerenze dei pubblici poteri di sfere di autonomia privata. Di qui una concezione strettamente individualistica e negativa dei diritti di *libertà*, la quale presupponeva un ruolo, appunto, meramente negativo dello Stato (rispetto di un obbligo di non interferenza). Tra questi diritti di *libertà*, spiccava, non a caso, il diritto di proprietà (si è parlato al riguardo di *libertà proprietaria*(4)), quale *libertà* che più di ogni altra dava corpo a quella concezione generale delle *libertà* e che troverà, insieme ai suoi corollari (disciplina dei titoli di possesso, disciplina dei contratti e così via) nel codice civile (da qualcuno ritenuta la vera costituzione materiale del periodo liberale). La *libertà negativa* (ma pur sempre diritto costituzionale) dello Stato liberale, diviene *libertà riflessa* nel periodo tra le due guerre mondiali, con l'affermarsi, nelle esperienze autoritarie che caratterizzano questa fase storica, di una concezione dei diritti di *libertà*, ispirata ad un rigido positivismo, che li allontana dalla persona per ricondurli *in toto* (sia per quanto riguarda la loro individuazione, che l'effettiva misura della tutela) alla legge, espressione della sovranità dello Stato (inteso come nuovo Sovrano). In questa logica, la *libertà* non è che il riflesso del potere, in principio assoluto, dello Stato, il quale, benignamente, può decidere di autolimitarsi, concedendo ai singoli dei simulacri di diritti.

La *libertà* nella Costituzione repubblicana, declinata al plurale in tutte le sue diverse accezioni, recupera il suo significato di diritto della persona, ma a questo aggiunge un significato del tutto nuovo, quello di strumenti indispensabili per garantire l'effettiva partecipazione dei singoli alla vita politica, economica e sociale del Paese. Una *libertà* che mantiene il suo profilo soggettivo, ma in una prospettiva nella quale l'esercizio effettivo dei diritti che ad essa si collegano da parte di tutti ne svela quella che è stata chiamata la dimensione partecipativa.

Questa novità che si registra nel significato della parola *libertà*, nella Costituzione, trova puntuale riscontro nell'evoluzione che ha conosciuto anche la parola *eguaglianza*. Intesa dallo Statuto come mera *eguaglianza formale*, come *eguaglianza davanti alla legge* (art.24 “ Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente dei diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili e militari, con le eccezioni determinate dalla legge”) impone (di nuovo) un obbligo meramente negativo ai pubblici poteri, in particolare al legislatore: l'obbligo di non introdurre discipline discriminatorie. Ma, di nuovo, si tratta di una accezione del principio di *eguaglianza* che trascura quasi del tutto il profilo della garanzia della sua effettiva applicazione, tanto da determinarne già nell'esperienza liberale e ancor più in quella fascista violazioni clamorose (basti accennare allo status giuridico della donna, all'interno e al di fuori della famiglia, o alle leggi di discriminazione razziale varate a danno dei cittadini italiani di razza ebraica). Nasce di qui, da questa esperienza che aveva messo a nudo tutti i limiti di una concezione dell'*eguaglianza* intesa in senso solo formale, l'introduzione in Costituzione di un nuovo significato della stesso lemma, che invece riferimento alla portata sostanziale del principio cui allude. Un'*eguaglianza sostanziale*, come impegno per tutti i pubblici poteri di renderne effettiva l'applicazione, rimuovendo “ gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la *libertà* e l'*eguaglianza* dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona...”, secondo quanto stabilito dall'art.3, c.2 Cost., vera carta d'identità del nuovo Stato costituzionale sociale che i Costituenti avevano in mente.

Ancora, la parola *legge*. È forse una di quelle che ricorrono più spesso nel testo costituzionale, ma con un significato assai diverso da quello ereditato dalla tradizione culturale e giuridica francese, che aveva fatto della legge del Parlamento la fonte normativa per eccellenza, cui si affidava, in modo pressoché esclusivo il compito di produzione del diritto, in quanto atto espressione della volontà popolare (sia pure mediata attraverso gli istituti della rappresentanza politica). La stessa parola, infatti, mantiene la sua centralità nel sistema delle fonti, ma deve confrontarsi nella nuova architettura dello Stato costituzionale, con alcuni elementi che ne riconfigurano ruolo e funzione: fine del monopolio legislativo del Parlamento nazionale (grazie all'introduzione dell'autonomia legislativa delle Regioni e degli atti normativi primari del Governo); subordina-

zione della legge al limite del rispetto della Costituzione (grazie all'introduzione di un sistema di giustizia costituzionale).

Da quanto ora osservato, è possibile mettere in luce una prima caratteristica della lingua "della" Costituzione: anche quando essa pare recuperare una terminologia appartenente al passato, in realtà si rinnova al contatto col mutato quadro generale di riferimento, indice di una consapevolezza del costituente della natura *dinamica* della lingua e del suo strettissimo rapporto con il contesto nel quale essa vive e viene utilizzata.

1.2. Una lingua semplice e facilmente intellegibile.

Una seconda caratteristica della lingua "della" Costituzione è rappresentata dalla sua semplicità e facile intelleggibilità, secondo quella che era la funzione fondamentale che essa era chiamata a svolgere: quella di far intendere ad una società da tempo disabitata alle pratiche democratiche e ancora sotto l'effetto di vicende politiche e belliche drammatiche, quali cambiamenti la Costituzione si proponeva di determinare da subito e quali avrebbe determinato in futuro. Che questa operazione volta a stabilire un rapporto di sincronia e coerenza tra linguaggio costituzionale e contenuto della nuova Carta sia sostanzialmente riuscita viene confermato dai linguisti che si sono occupati di questo tema. Penso soprattutto ai contributi di Tullio De Mauro (2), il quale ci ha fornito tempo fa i seguenti dati:

a) La Costituzione italiana contiene 9369 parole; se presi singolarmente (senza cioè contare le ripetizioni) i vari lemmi sono 1357 e per il 74% appartengono al vocabolario di base e solo il 26% al linguaggio tecnico (così, ad esempio, giustizia, giurisdizione, amnistia, indulto, ratifica, promulgazione e così via) o ad un linguaggio comune, in grado di essere inteso da chi è in possesso di un certo grado di cultura (così, ad esempio, violazione, costituzione, revisione, adempimento, tutelare ecc.). Se si considera, invece, l'insieme delle 9369 parole, quelle appartenenti al vocabolario di base sono addirittura il 92%. Questo primo dato porta De Mauro ad affermare che il linguaggio della nostra Costituzione riflette un'esigenza di semplicità e chiarezza, tanto più avvertita in un'Italia nella quale il livello di scolarizzazione era ancora relativamente basso (solo il 40% della popolazione, avverte De Mauro, era in possesso del diploma di scuola media inferiore).

b) Una considerazione analoga viene tratta da De Mauro dall'analisi della sintassi del testo costituzionale: ogni frase è composta mediamente da non più di 19 parole; periodi brevi (molto più brevi di quelli di cui ordinariamente si compone un qualunque testo legislativo), che si limitano a contenere l'essenziale, senza ridondanze di sorta. Di qui, la conclusione dell'illustre linguista il quale afferma che "la convergente presenza di questi due fattori – alta percentuale di vocaboli di base e brevità del periodo – conferisce al testo della Costituzione un alto livello di leggibilità". Si tratta di indicazioni preziose e che testimoniano della piena consapevolezza dei costituenti dello stretto legame funzionale tra lingua, Costituzione e partecipazione politica.

1.3. Una lingua unitaria.

Una terza caratteristica del linguaggio del Costituente che vorrei sottolineare è rappresentata dalla sua sostanziale unitarietà, che solo una lettura superficiale del testo può indurre a ritenere invece disomogeneo e, almeno in parte, estraneo al linguaggio proprio di un testo normativo. Si è infatti sostenuto che quella parte del testo che più direttamente riflette la funzione che si è all'inizio definita "rivoluzionaria" della Costituzione, quella nella quale le disposizioni alludono più che a regole a principi generali e a direttrici fondamentali di sviluppo dello Stato costituzionale, introdurrebbe un elemento di disomogeneità in un testo che nella misura in cui ambisce ad avere un valore normativo dovrebbe contenere solo regole puntuali di immediata applicazione.

È una polemica di cui v'è traccia anche nei lavori dell'Assemblea costituente: si pensi alla posizione espressa in quella sede da Piero Calamandrei, certo non un nemico dei diritti sociali, ma perplesso circa il loro inserimento in un testo come la Costituzione, che voleva innanzitutto essere appunto un testo normativo. E la polemica circa la natura di queste disposizioni doveva continuare anche nel periodo successivo, quando si avanzò la distinzione tra disposizioni costituzionali direttamente precettive e disposizioni costituzionali meramente programmatiche (in quanto tali inidonee a vincolare giuridicamente il legislatore). Ma la tesi della disomogeneità della lingua della Costituzione emerge anche nella posizione di chi, anche di recente, ha affermato come il linguaggio della Costituzione si distacchi nettamente (in senso negativo) da quello utilizzato nello Statuto, di cui si sottolinea la particolare sobrietà e asciuttezza ed unitarietà.(5). Ma, il punto è che tra i due testi costituzionali corrono cento anni, certo non trascorsi invano, e che hanno determinato una

differenza abissale nella funzione che essi erano chiamati a svolgere : a mantenere, come si è accennato, quanto dell'antico regime poteva essere salvato, il secondo (lo Statuto), a rifondare il nuovo Stato democratico, la prima (la Costituzione).

Non solo, ma i decenni che ci separano dall'entrata in vigore della Carta costituzionale ci hanno ampiamente dimostrato come anche le disposizioni che meno di altre, per la loro formulazione testuale, si prestano ad esprimere con immediatezza un contenuto normativo , perché concepite e scritte in termini di principi, non per questo possono essere intese come elementi estranei ad un testo normativo. Faccio solo un esempio, al riguardo, proprio con riferimento a quella di queste disposizioni che enuncia un principio di grande nobiltà sociale, ma anche di una indiscutibile genericità; mi riferisco al diritto dei lavoratori a ricevere una retribuzione non solo proporzionata alla prestazione lavorativa svolta, ma anche sufficiente a consentire al soggetto e alla sua famiglia una " vita libera e dignitosa " (art. 36 Cost.) Ebbene, come è noto, i giudici si sono dati carico di individuare i parametri in base ai quali poteva essere misurata la sufficienza della retribuzione ad assicurare il rispetto di questo diritto, individuandoli nei minimi salariali stabiliti per i diversi comparti dai contratti collettivi nazionali di categoria.

Se teniamo conto di quanto più sopra osservato circa le caratteristiche che presenta la lingua "della" Costituzione, si può concludere su questo primo punto affermando che i costituenti abbiano avuto una piena consapevolezza del ruolo che la lingua svolge nel contesto sociale: come fondamentale elemento di identità, come fondamentale elemento di invero dei nuovi principi costituzionali, come fondamentale elemento di partecipazione, chiamato a svolgere una essenziale funzione "inclusiva" nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità nazionale. Insomma, una visione non statica, ma dinamica della lingua nella consapevolezza dello straordinario rilievo che essa avrebbe avuto nell'assestare i mutamenti che la nascita del nuovo Stato costituzionale lasciava intravedere fin da allora.

2. La lingua "nella" Costituzione.

2.1. Il periodo liberale e la politica linguistica del fascismo.

Questa piena consapevolezza del costituente circa il ruolo e la funzione della lingua trova conferma anche nelle tracce che essa ha lasciato nel testo costituzionale là dove ci si occupa espressamente di lingua. Le norme di riferimento, come è noto, sono l'art.3, c.1, e l'art.6, cui, più di recente si è aggiunto l'art.111, c.3, che tocca lo specifico aspetto relativo all'uso della lingua nel processo (legge cost. n.2/1999). Entrambe le prime due disposizioni ora citate costituiscono un'innovazione importante rispetto al passato, non solo quello più prossimo (rispetto cioè alla politica linguistica del fascismo), ma rispetto anche al passato pre-fascista.

Per la verità anche l'art. 24 dello Statuto Albertino sanciva l'eguaglianza formale di tutti i cittadini (anzi di tutti i regnicoli), ma non solo non esplicitava (come invece fa la Costituzione repubblicana) il divieto di discriminazione per ragioni di lingua, ma affidava l'effettività di quel principio interamente all'opera totalmente discrezionale del legislatore ordinario, inserito com'era nel quadro di una Costituzione flessibile. Un principio dunque suscettibile di subire gli effetti negativi di comportamenti arbitrari del legislatore di turno, senza che a ciò si potesse opporre alcuna valida garanzia. Sono note le conseguenze negative, in punto di effettività della tutela dei diritti, che tutto ciò ha comportato e che si fecero sentire anche sul versante che qui più direttamente interessa. Così, da un atteggiamento originariamente tollerante e volto a stabilire un clima di pacifica convivenza tra le diverse lingue del vecchio Stato Sabauda, si è progressivamente passati ad un atteggiamento assai più intransigente per approdare , infine, ad un regime nel quale ogni vera tutela era di fatto negata. Ad ispirare il primo atteggiamento fu lo stesso tenore testuale dell'art. 6 dello Statuto che all'affermazione dell'italiano come lingua ufficiale delle Camere, faceva seguire la possibilità che venisse usata anche la lingua francese da parte dei membri delle Camere che provenissero da paesi nei quali questa era in uso. Ben presto tuttavia dei due principi fu il primo ad avere il sopravvento: l'ufficialità della lingua finisce per fare tutt'uno con la nozione di sovranità dello Stato(6); una sovranità che progressivamente va acquisendo contorni sempre più autoritari, di pari passo con una nozione dello Stato, nuovo vero sovrano, dispensatore di diritti e doveri sulla base di una legittimazione che appunto gli viene dalla natura di ente sovrano. Tutto questo si traduce in una diminuzione delle tutele tradizionalmente riconosciute alla minoranza francofona della Valle d'Aosta e le cose andranno ancora peggio quando, dopo le annessioni seguite alla fine del primo conflitto mondiale, il problema linguistico si allargherà alle minoranze di lingua tedesca

dell'Alto Adige e a quelle di lingua slava del Friuli Venezia Giulia. Si tenterà nei primi anni successivi alla fine del conflitto di dare qualche rassicurazione alle minoranze alloglotte, ma ben presto con l'avvento del fascismo, comincia a prendere corpo una politica linguistica che stringendo in modo indissolubile il rapporto tra Ufficialità della lingua italiana e sovranità, travolge ogni precedente sia pur fragile forma di tutela e anzi fa dell'uso della lingua ufficiale un esplicito strumento di affermazione autoritaria della sovranità statale. Fatta salva una limitata possibilità di usare una lingua diversa dall'italiano nel processo, scompare ogni tutela linguistica nella scuola, nella toponomastica e persino nell'esercizio di alcune professioni liberali, come il notariato. Ed è noto che l'ufficialità della lingua, intesa nei termini ora detti, portò anche ad un orientamento fortemente contrario all'uso dei dialetti regionali tanto come lingue parlate, quanto come lingue letterarie, come si evince dal tenore di alcune direttive-istruzioni del Ministero della cultura popolare dove si può leggere, tra l'altro, che " i quotidiani, i periodici e le riviste non devono più occuparsi in modo assoluto del dialetto, né del teatro in vernacolo...in quanto mere sopravvivenze del passato che la dottrina morale e politica del Fascismo tende decisamente a superare " (7).

2.2. Il periodo costituente.

Quando dunque i costituenti affrontano il tema della lingua, o meglio delle lingue, nella Costituzione, quella che hanno alle spalle è un'esperienza nella quale l'affermazione del carattere ufficiale della lingua italiana, inserita nello Statuto secondo un'ispirazione liberale e tollerante, una volta stretto il suo rapporto col principio di sovranità, fino a diventarne quasi un segno distintivo di uno Stato tutto costruito sul principio di sovranità, aveva finito per spazzare via ogni diritto linguistico delle minoranze alloglotte.

È evidente che l'impostazione del nuovo Stato costituzionale, quella che si legge nei primi articoli della Costituzione, che ribalta il principio di legittimazione del potere, con l'affermazione dell'appartenenza della sovranità al popolo, e su questa dimensiona la nozione di Stato e di sovranità (non più dati " a priori", ma elementi di un pluralismo sociale, politico e istituzionale sul quale si intendevano fondare le nuove istituzioni repubblicane) non poteva non avere dei riflessi precisi anche sul versante della tutela dei diritti e più in particolare su quella dei diritti linguistici.

Già nel 1945, prima ancora che l'Assemblea costituente venga eletta ed inizi i suoi lavori si manifestano i primi segnali della volontà di cambiare radicalmente atteggiamento. In una dichiarazione ufficiale del Governo Parri (primo Governo dell'Italia liberata) si poteva infatti leggere " Il Governo italiano afferma che il rinnovamento democratico dello Stato deve necessariamente importare un complesso di speciali garanzie per i cittadini di lingua diversa dalla italiana. Sarà ammesso e garantito il libero uso della lingua non solo nelle relazioni private, ma anche nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie. Nelle località dove risiedono cittadini di lingua diversa dall'italiana sarà garantito nelle scuole pubbliche l'uso della lingua materna. Le particolari esigenze delle zone abitate da popolazioni di lingua e tradizioni diverse troveranno la loro tutela nel libero funzionamento di uno speciale regime di autonomia". Per quanto ufficiale, si tratta pur sempre solo di una dichiarazione del Governo, una sorta di impegno politico. Eppure in essa non possono sfuggire due dati importanti che fungeranno da linee guida per i lavori della Costituente: l'elencazione di un consistente pacchetto di diritti linguistici e lo sganciamento della loro tutela dalla sovranità dello Stato, ma legati invece ad un regime di autonomia. Come del resto risulta confermato dal contenuto dei decreti legislativi che, anticipando gli statuti speciali, vengono varati dal Governo per la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige (rispettivamente d.lgs. n. 545 del 1945 e d.lgs. n. 775 del 1945 e n.825 dello stesso anno).

E l'atteggiamento che alla fine prevarrà anche in Assemblea costituente nella discussione dell'art. 3, c.1 e poi di quello che diventerà l'art.6 nel suo testo attuale (8). Per la verità, mentre sul divieto di discriminazione in ragione della lingua (ossia del profilo dell'eguaglianza formale tra tutte le lingue) non ci furono discussioni di particolare rilievo, altrettanto non può dirsi per l'art. 6. Una specifica tutela dei diritti linguistici delle minoranze è, infatti, assente dal progetto di Costituzione varato dalla Commissione dei '75. Né nel corso dei dibattiti sui primi articoli della Costituzione è possibile rinvenire alcuna traccia di questo problema. Esso emerge invece quando la discussione si concentra sulla disciplina delle autonomie regionali e., più in particolare, sulla istituzione di due tipi distinti di Regione, quelle ordinarie e quelle speciali. È a questo punto che l'on. Tristano Codignola, contrario alla distinzione detta, ma ben consapevole dei problemi relativi alle minoranze etnico-linguistiche presenti in alcune Regioni, propone un emendamento all'art.108 che così recitava: " La Repubblica garantisce il pieno e libero sviluppo, nell'ambito della Costituzione, delle minoranze etniche e linguistiche esistenti sul territorio dello Stato". Al momento, l'emendamento è accantonato; vi si dichiara contrario lo stesso Meuccio Ruini, che riecheggiando l'impostazione tradizionale, afferma sufficientemente tute-

late le minoranze dagli interventi che il legislatore ordinario non mancherà di porre in essere e in ogni caso dal principio di non discriminazione di cui all'art. 3, c.1. Era, in sostanza, la negazione dell'importanza (che invece la storia aveva messo drammaticamente in luce) della costituzionalizzazione dei diritti linguistici delle minoranze, come garanzia prima della loro effettività. Ma la discussione non si fermò a questo intervento di Ruini, a dimostrazione che il tema sollevato da Codignola in un contesto forse non del tutto appropriato non aveva lasciato indifferenti altri deputati. Così la discussione sul punto viene ripresa successivamente e, pur riformulato nel suo testo originario, l'emendamento Codignola si traduce nell'attuale art.6 e collocato (anche questa una scelta non casuale) tra i principi fondamentali della prima parte della Costituzione. Il principio che esso esprime completa così il disposto dell'art.3 c.1 e, in piena sintonia con quel principio di eguaglianza sostanziale predicato dall'art. 3 c.2, all'obbligo della non discriminazione aggiunge quello, positivo, della tutela promozionale delle lingue minoritarie, come parte di un più generale patrimonio culturale dell'intera comunità nazionale.

Quello che manca in questa disposizione (e già fu notato dai primi commentatori) è l'assenza dell'affermazione della lingua italiana come lingua ufficiale della repubblica. "Unico vero difetto dell'articolo", osservava allora Fiorelli "è piuttosto il suo silenzio intorno all'ufficialità della lingua italiana. Questa ufficialità, oltre a risultare dal fatto di un'incontrastata consuetudine di vari secoli, è affermata in molte leggi ordinarie, a partire dai codici, ed è sottintesa, generalmente, in tutte le leggi nelle quali si faccia questione dell'uso della lingua". E più avanti concludeva "una sua menzione nel testo costituzionale avrebbe giovato tecnicamente alla maggior completezza e alla migliore architettura della Carta medesima". In effetti per chi come Fiorelli leggeva nei due disposti costituzionali più volte richiamati una straordinaria novità proprio per aver voluto il costituente fare della lingua uno specifico oggetto di disciplina, riconoscendo ad essa una straordinaria funzione identitaria ed inclusiva doveva suonare strano che proprio la lingua nazionale non venisse menzionata, quella lingua che nella sua affermata ufficialità di apriva al contatto con le altre lingue anch'esse partecipi, secondo il secolare plurilinguismo del nostro Paese, della costruzione di un comune patrimonio linguistico e identitario plurale.

3. Costituzione e nuovi problemi linguistici.

Quali che siano state le ragioni vere di questa mancata affermazione (forse ritenuta superflua, in quanto sottintesa, ovvero ancora troppo evocativa di una sua utilizzazione in chiave autoritaria), oggi, alla luce dei problemi nuovi che la convivenza tra più lingue pone si può dire che la "lacuna" lamentata da subito da Fiorelli si sia rivelata dannosa. E questo non solo per una astratta maggiore armonia del testo costituzionale o per sanare una contraddizione tra Costituzione e leggi ordinarie, ma perché ha, nel tempo, ingenerato incertezze nei comportamenti dei pubblici poteri, suscitato conflitti, che probabilmente l'assenza di quel "difetto" avrebbe potuto evitare. Né d'altro canto la mancata affermazione del principio dell'ufficialità della lingua italiana è servita a rafforzare la garanzia per le lingue minoritarie, secondo il disposto dell'art.6. Questa tutela è rimasta affidata per decenni alle sole disposizioni degli Statuti regionali (soprattutto quelli speciali) e a qualche legge sempre regionale, nonché ovviamente alle prassi applicative spesso disomogenee e non sempre in linea con il principio affermato nella citata disposizione costituzionale. Solo nel 1999 con la legge n 482 si è arrivati ad approvare una legge-quadro in materia di tutela delle minoranze linguistiche (peraltro solo di quelle che la stessa legge definisce "storiche"), ma l'assenza di quel principio in Costituzione ha creato non pochi problemi nella stessa applicazione a livello regionale dei principi posti dalla legge stessa. Ne è nato così un contenzioso costituzionale (sul quale non mi soffermo; si vedano le sentt. nn.159/2009 e 170/2010, relative ad una legge del Friuli Venezia Giulia e del Piemonte), che ha portato la Corte costituzionale, nel contrastare quello che è stato chiamato un eccessivo attivismo regionale, a ridurre un problema assai complesso come quello del rapporto tra lingue ad un problema di competenze formali, riannodando per questa via (forse inevitabilmente) il legame tra lingua nazionale e sovranità; proprio quel legame che la Costituzione aveva inteso se non spezzare reinterpretare alla luce dei nuovi principi di cui è intessuta la sua trama.

Ma si pensi, più in generale e a prescindere dalla tutela delle minoranze linguistiche storiche al problematico rapporto dell'italiano con altre lingue su due altri piani. Il primo, quello dell'Unione europea dove ad un plurilinguismo affermato nei trattati e in altri atti di diritto secondario, l'italiano, come altre lingue del resto, si trovano a dover difendere la loro posizione di parità a fronte di prassi che vanno spesso in direzione opposta (e cioè quella del privilegio accordato alle lingue – ai Paesi- più forti). Prassi che non toccano ov-

viamente la lingua degli atti ufficiali, ma ad esempio la lingua dei bandi concorsuali o la lingua delle domande di riconoscimento dei brevetti e così via (9). Il secondo, sul piano interno, alla paradossale posizione difensiva che l'italiano è costretto ad assumere nei rapporti con quella che è comunemente accettata come lingua di lavoro universale, cioè l'inglese, ma che si vorrebbe introdurre nell'itinerario formativo dei nostri studenti come lingua "esclusiva" per accedere a certi corsi di studio (10). Due profili questi ultimi che meriterebbero un'attenzione assai maggiore di quella che in genere viene loro dedicata proprio perché se trattati superficialmente rischiano di invertire i termini con cui tradizionalmente si impostano i problemi di cui qui ci occupiamo: non già l'italiano come lingua maggioritaria a fronte di lingue minoritarie, ma l'italiano come lingua minoritaria e bisognosa essa stessa di specifiche tutele, da ancorare forse ad un espresso richiamo costituzionale (quello appunto che manca).

Infine, si consideri tutto il versante (quello più problematico) del rapporto tra l'italiano e le nuove minoranze linguistiche, quelle legate ai flussi migratori e che hanno trasformato la nostra società in una società multietnica, multi religiosa, ma anche multilingue. Si tratta di un versante per nulla coperto dalle tutele disciplinate dalla legge n.482 del 1999, che come detto si occupa solo delle minoranze "storiche" e si basa su alcuni elementi di base come la stanzialità e la consistenza numerica, entrambi elementi non adattabili alle nuove minoranze, spesso distribuite variamente sul territorio, del tutto sradicate dai rispettivi contesti sociali e culturali e nel migliore dei casi con un radicamento labile con un certo territorio (11). Anche a questo riguardo, il riconoscimento costituzionale del carattere ufficiale della lingua italiana, accanto ad un più esplicito e chiaro impegno alla tutela dell'uso delle altre lingue parlate sul territorio nazionale, potrebbe avere qualche effetto positivo. Quanto meno per evitare il rischio che di nuovo si riproponga lo schema lingua nazionale/sovranità (e ora anche) /cittadinanza, con effetti escludenti anziché inclusivi. In sintesi, rimediare a quella lacuna non potrebbe certo essere la panacea di tutti i mali, ma potrebbe contribuire, al pari di tutti i principi affermati in Costituzione, a dare avvio ad una politica linguistica in grado di andare al di là degli angusti confini di ciò che sin qui è stato fatto.

Ma qui il discorso si sposta dalla Costituzione, dai suoi principi alla sua concreta applicazione. Per concludere e riprendendo quanto detto all'inizio sui caratteri di fondo della lingua "della" Costituzione e sulla consapevolezza piena che ebbero gli estensori della Carta del ruolo e della funzione che la lingua è chiamata a svolgere nel quadro di una democrazia pluralista, credo che si possa dire che i principi costituzionali nei quali essi intesero tradurre questa loro consapevolezza mantengono intatto il loro carattere innovativo, conservano una piena capacità di fungere da linee guida di un intervento regolatore che intenda affrontare i problemi dell'oggi in tutta la loro complessità. Ma, come del resto molti altri principi costituzionali, essi attendono che maturi nella nostra classe politica una consapevolezza del rilievo di questi temi almeno analoga a quella che ispirò i nostri costituenti.

Note

1) Molte delle considerazioni espresse nel testo hanno tratto spunto dalla lettura del Volume collettaneo, curato da Federigo Bambi, edito, di recente dall'Accademia della Crusca, che raccoglie gli Atti di un Convegno tenutosi l'11 novembre 2011, nella sede dell'Accademia stessa: *Un secolo per la Costituzione (1848 – 1948). Concetti e parole nel lessico costituzionale italiano*, Firenze 2012.

2) Sul punto cfr. F.Bambi, Prefazione a *Un secolo per la Costituzione*, cit. e, ivi, R.Gualdo, "L'opera della nostra redenzione è compiuta" dal marzo 1848 al luglio 1849: parole e ideologie nello Statuto di Pio IX e nella Costituzione della Repubblica Romana, pp.85 ss.

3) Si veda, ad esempio, T. De Mauro, *Voce Costituzione*, in M.Arcangeli (a cura di), *Itabulario. L'Italia unita in 150 parole*, Roma, Carocci, 2011 pp. 184 ss. il cui contenuto è ripreso con alcune integrazioni da E.Leso, *27 dicembre 1947. Lingua della Costituzione e lingua di tutti*, in *Un secolo per la Costituzione*, cit., pp. 277 ss.

4) È il termine proposto da L.Lacchè, Il nome della "libertà". Tre dimensioni nel secolo della Costituzione, in *Un secolo per la Costituzione*, cit., p. 33.

5) In questo senso si è espresso in più di un'occasione, ad esempio, Gustavo Zagrebelsky. Sulle perplessità che questa opinione suscita si veda C.Marazzini, *Le parole della libertà. La lingua dello Statuto albertino*, in *Un secolo per la Costituzione*, cit., pp.51 ss..

6) Per una lucida descrizione di questa evoluzione dell'atteggiamento dello Stato liberale nei confronti della tutela delle altre lingue si veda P.Fiorelli, *I diritti linguistici delle minoranze*, in *Archivio per l'Alto Adige*, Istituto di studi per l'Alto Adige, Bolzano, 1948

7) La citazione è riportata in P.Fiorelli, *op. cit.*, p. 352, n.267.

8) Tra i primi commentatori si veda P. Fiorelli op. cit. , pp.352 ss. e dello stesso A. , *La lingua nell'ordinamento costituzionale*, in *Lingua nostra*, IX (1948), pp. 43-45. Tra i commentari più recenti, si veda A Guazzaroti, *Commento all'art.6*, in S.Bartole, R.Bin (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, Cedam, 2008 e V. Piergigli, *Commento all'art.6*, in R.Bifulco, A.Celotto, M.Olivetti (a cura di) , *Commentario alla Costituzione*, Torino, UTET, 2006. La bibliografia successiva all'entrata in vigore della Costituzione è sterminata, ma non strettamente funzionale a queste brevi note.

9) Una prassi che ha già cominciato ad ingenerare contenziosi: si veda la sent. del Tribunale della Corte di giustizia dell'Unione europea che, dando ragione all'Italia, ha annullato i bandi di concorso per il reclutamento di funzionari dell'Unione redatti solo in inglese, tedesco e francese, peraltro lasciando invariati i risultati dei rispettivi concorsi (sent. del 12.09.2013, T-126/09).

10) Anche questo tipo di atteggiamento non ha mancato di suscitare forti polemiche e una controversia giurisdizionale, ancora non giunta al termine (si veda P. Caretti, A.Cardone, *Ufficialità della lingua italiana e insegnamento universitario: le ragioni del diritto costituzionale contro gli eccessi dell'esterofilia linguistica* (commento a sent. TAR Lombardia n.1348 del 23 maggio 20013), in *Giur. Cost.* 2013, pp. 1223 ss.

11) Sul punto mi permetto di rinviare a P. Caretti, A Cardone, *La legge n.482 del 1999: problemi applicativi ed esigenze di riforma*, in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno “ La lingua come fattore di integrazione politica e sociale”, Firenze, novembre 2013.